

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 9 gennaio 1953

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 — Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 — Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Ordine del giorno per la 915^a
seduta pubblica di martedì 13 gennaio 1953, alle ore 16.
Pag. 76

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1^o dicembre 1952, n. 2527.

Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edificio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione.
Pag. 77

LEGGE 11 dicembre 1952, r. 2528.

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale Pag. 77

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2529.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione.
Pag. 78

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2530.

Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto all'indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.
Pag. 79

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2531.

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente l'inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo Pag. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1952, n. 2532.

Estinzione della Fondazione « Unione militare per il XXVI Corpo d'armata », e devoluzione dei residui relativi beni alla Fondazione « Unione militare per il Comando militare territoriale di Padova » Pag. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 ottobre 1952, n. 2533.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine in Cielo Assunta, alla borgata « Tufello », in Roma Pag. 80

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Avviso di rettifica riguardante i noli massimi per emigranti Pag. 80

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 80

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 80

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1951 Pag. 81

Diario delle prove scritte per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco come medico di bordo Pag. 81

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a quattordici posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi Pag. 81

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DEL
9 GENNAIO 1953:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2534.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Libertini Achille fu Alfredo, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2535.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lubelli Raffaella fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2536.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Malfatti Gioacchino fu Giuseppe, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2537.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mancusi-Materi Giuseppe fu Luigi, in comune di Grottole (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2538.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marangi Vincenza Annetta fu Francesco, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2539.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Mariannina e Maria fu Giandomenico, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2540.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mazzilli Emilio fu Raffaele, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2541.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mazzotta Vincenzo fu Vincenzo, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2542.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Menga Saverio fu Matteo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2543.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Miglietta Eugenio fu Eugenio, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2544.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Montesano Michele fu Francesco, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2545.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Montesano Salvatore fu Francesco, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2546.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Murri Carlo, Roberto e Maria, fratelli e sorella fu Silvio, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2547.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Neri Igo di Rodolfo, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2548.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nitti-Valentini Angelina fu Nicola, in comune di Venosa (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2549.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paladini Giuseppe fu Giacomo, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2550.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasanis Gennaro fu Raffaele, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2551.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasca Margherita fu Raffaele, in comune di Serracapriola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2552.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Michele di Antonio, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2553.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Anna di Pasquale, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2554.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petroni Antonio fu Agostino, in comune di Canosa (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2555.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petroni Antonio di Agostino, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2556.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pranzo Giovanni fu Michele, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2557.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pugliese Elisa fu Leonardo, in comuni di Laterza (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2558.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rapolla Roberto fu Giustino, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2559.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi Rodio Antonio fu Giosuè, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2560.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rosania Emanuele fu Antonio, in comune di Montemilone (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2561.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salerno Nicola fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2562.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Matilde fu Mauro, maritata Di Nardi, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2563.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Siniscalco Teresa fu Enrico, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2564.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sipari Pietrantonio fu Carmelo, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2565.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sorda Giuseppina fu Tommaso, in comune di Biccari (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2566.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spada Fabrizio fu Francesco, in comune di Montemilone (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2567.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spada Fabrizio fu Francesco, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2568.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagna Michele di Nicola, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2569.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Anna-Maria fu Onofrio, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2570.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Anna-Maria fu Onofrio, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2571.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, in comune di Canosa (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2572.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Starace Felicetta fu Luigi, maritata Coppola, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2573.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Stasolla Michele fu Paolo, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2574.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Susanna Giulia fu Nicola, maritata De Miranda, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2575.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Susanna Ottavio fu Domenico, in comune di Lavello (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2576.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Talia Carmela di Michele-Potito, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2577.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborrino Achille di Vincenzo, in comune di Torchiarolo (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2578.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborrino Achille, Clementina, Francesco, Giuseppe, Laura e Maria di Vincenzo per quattro sestri, Tamborrino Vincenzo fu Antonio per un sesto e Tamborrino-Frisari Giuseppe di Vincenzo per un sesto, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2579.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborrino Clementina di Vincenzo, maritata Episcopo, in comune di Torchiarolo (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2580.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborrino-Frisari Laura di Vincenzo, maritata Galluccio, in comune di Torchiarolo (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2581.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Teresa fu Antonio ed eredi di Tarantini Giovanni fu Antonio, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2582.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tedesco Antonio-Salvatore fu Giuseppe, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2583.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tomacelli-Filomarino Anna-Maria fu Giustiniano, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2584.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tomacelli-Filomarino Fabio fu Giustiniano, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2585.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tortorelli Michele di Luca, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2586.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tresca Luigi di Vincenzo, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2587.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ventura Antonio di Urbano, in comune di Manfredonia (Foggia).

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per martedì 13 gennaio 1953, alle ore 16, nella 915ª seduta pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- I. — *Seguito della discussione del disegno di legge:* Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056). (Approvato dalla Camera dei deputati). Relatore Fantoni.
- II. — *Discussione della proposta di legge:* Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318). (Approvato dalla Camera dei deputati). Relatore Lepore.
- III. — *Seguito della discussione del disegno di legge:* Soppressione del Ministero dell'Africa Italiana (2180). Relatore Lepore.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1952, n. 2527.

Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 della legge 6 giugno 1939, n. 1048, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il Prefetto della provincia di Teramo in seguito a richiesta del comune di Teramo dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formulato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa ».

« Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 della predetta legge 6 giugno 1939, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e ad imposta fissa di trascrizione ipotecaria ».

Il primo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti della durata di trentacinque anni, per un importo complessivo di lire 200.000.000, con il pagamento a carico dello Stato di un contributo costante in ragione del 4 per cento. Tali mutui saranno concessi in ragione di lire 60.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-1953, di lire 70.000.000 nell'esercizio 1953-1954 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1954-1955 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 11 è abrogato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 2.400.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53, si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
PELLA — VANONI — ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2528.

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio ».

Art. 7. — E' aggiunto il seguente comma:
« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore ».

Art. 8. — E' aggiunto il seguente comma:
« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore ».

Art. 11. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'art. 8 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto ».

Art. 12-bis (nuovo). — « I posti di capi officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica messi a concorso con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

Art. 13. — E' sostituito dal seguente:

« Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1340, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione ».

Art. 13-bis (nuovo). — « Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'art. 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947.

Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente art. 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi ».

TABELLA B

C) ISTITUTI TECNICI, SCUOLE TECNICHE E SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

E' sostituita dalla seguente:

Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio (Gruppo B)

di prima nomina	grado 12°
dopo 3 anni, 1° scatto	» 12°
dopo 6 anni, 2° scatto	» 12°
dopo 9 anni, 3° scatto	» 12°
dopo 12 anni, 4° scatto	» 12°
dopo 16 anni	» 11°
dopo 20 anni, 1° scatto	» 11°
dopo 24 anni, 2° scatto	» 11°
dopo 28 anni, 3° scatto	» 11°

Art. 2.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.

La locuzione « scuola di avviamento professionale » comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale ».

Art. 6. — E' aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore ».

Art. 9. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di

orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonchè quelle contenute negli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto ».

Art. 10-bis (nuovo). — « I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti Ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2529.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

L'Azienda medesima potrà, inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano in ragione della metà della spesa.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a concorrere, per la metà della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.

Art. 2.

L'obbligo imposto ai Comuni, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, di provvedere a mantenere un locale convenientemente arredato per la istituzione di servizi telegrafici, sussiste incondizionatamente anche per gli impianti di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata la somma da stanziarsi annualmente negli esercizi dal 1953-54 al 1955-1956 alle spese per gli impianti ed i contributi previsti dall'art. 1 della presente legge.

Per l'esercizio 1952-53 agli stessi scopi viene destinata la somma di un miliardo. All'onere relativo si farà fronte con la corrispondente somma che si renderà disponibile sul fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 4.

Gli impianti di cui al precedente articolo saranno ceduti, man mano che saranno costruiti, alle Società concessionarie telefoniche competenti per zona, le quali sono tenute ad aprirli prontamente al pubblico servizio ed a provvedere, a completo loro carico, allo esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi.

Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173-175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle cui zone si trovano le località che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dalla presente legge, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato e dai Comuni.

Art. 5.

Sino a tutto l'esercizio 1955-56, la quota di concorso nella spesa relativa agli impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafici, attualmente posta a carico dei Comuni richiedenti nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è ridotto al 30 %.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2530.

Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto all'indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il presidente del tribunale ha la potestà di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, già modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:

per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;
per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI —
ZOLI — PELLA — FANFANI
— MALVESTITI — SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2531.

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente l'inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egèo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 4. — Sono soppresse le parole: « limitatamente al quinquennio occorrente per usufruire della seguente disposizione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1952, n. 2532.

Estinzione della Fondazione « Unione militare per il XXVI Corpo d'armata », e devoluzione dei residui relativi beni alla Fondazione « Unione militare per il Comando militare territoriale di Padova ».

N. 2532. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata estinta la Fondazione « Unione militare per il XXVI Corpo d'armata » e i beni residui sono devoluti alla Fondazione « Unione militare per il Comando militare territoriale di Padova » e quest'ultima viene autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 84. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 ottobre 1952, n. 2533.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine in Cielo Assunta, alla borgata « Tufello », in Roma.

N. 2533. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 2 luglio 1950, integrato con successivi 15 luglio 1950 e 13 novembre 1951, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine in Cielo Assunta, alla borgata « Tufello » in Roma e vengono istituiti nella parrocchia medesima due uffici coadiutoriali.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 85. — PALLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica riguardante i noli massimi per emigranti

Al punto primo della « Determinazione del direttore generale dell'emigrazione » riguardante i noli massimi per emigranti valevoli per il primo quadrimestre 1953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1952, n. 285, deve essere compresa la nave « Europa » riconosciuta di categoria superiore.

(31)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Spinelli di Guido, nato a Baricella (Bologna) il 24 aprile 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Bologna nel 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1933, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(38)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPettorato GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 gennaio 1953

Borsa di		Dollaro	
		U. S. A.	Canadese
Bologna	624,95	642 —
Firenze	—	—
Genova	624,92	644 —
Milano	624,94	642 —
Napoli	624,80	643,60
Palermo	624,92	643 —
Roma	624,92	643,25
Torino	624,94	640 —
Trieste	624,95	—
Venezia	624,90	642 —

Media dei titoli dell'8 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,95
Id. 3,50 % 1902	63,70
Id. 3 % lordo	84
Id. 5 % 1935	95,875
Redimibile 3,50 % 1934	78,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,60
Id. 5 % 1936	92,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,95
Id. 5 % (" " 1° aprile 1950).	97,825
Id. 5 % (" " 1° gennaio 1961).	97,75

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,93
1 dollaro canadese	• 642,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,80
-----------------	------------------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca 90,46	• corona danese
Egitto 1794,55	• lira egiziana
Franca 1,785	• franco francese
Germania 148,77	• marco occid
Norvegia (c/nuovo) 87,48	• corona norvegese
Olanda 164,44	• fiorino olandese
Svezia (c/speciale) 120,78	• corona svedese
Svizzera (conto A) 142,90	• franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 5 febbraio 1952, n. 5-750, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Italo De Marzi, vice prefetto.

Componenti:

dott. Mario Morosi, medico provinciale;

prof. dott. Aldo Bolaffi, docente in clinica medica;

prof. dott. Giuliano Lucarelli, docente in clinica chirurgica;

dott. Mario Mariotti, medico condotto.

Segretario:

dott. Mario Romano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6138)

Diario delle prove scritte per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco come medico di bordo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1952 (registro Presidenza n. 61, foglio n. 267), con il quale venne indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Decreta:

Le prove scritte di esame della sessione in narrativa indicata avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22 e 23 gennaio 1953, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1952

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

MIGLIORI

(49)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattordici posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III) che approva il testo unico delle leggi metriche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, che approva il regolamento sul servizio metrico e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 settembre 1922, n. 1290, per l'elevazione del limite massimo di età di cinque anni a favore dei combattenti;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fucinari;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile e statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1935, n. 74, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, sulle ricompense al valor militare;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che modifica ulteriormente il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, sullo sfollamento dei sottufficiali delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, che modifica il regio decreto 9 gennaio 1939, numero 206;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che arreca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, che approva il nuovo ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposi-

zioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, e il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465, che, ratifica, con modificazioni il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga la agevolazione in materia di documentazione, prevista dal decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 1° giugno 1951, n. 1140, sugli irreperibili;

Vista la legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione a favore degli impiegati dello Stato;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, sul terrorismo politico nei territori delle ex colonie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, che detta le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, recante estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra;

Vista la nota n. 39403/12106 in data 25 ottobre 1952, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a quindici posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11° gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che dei 24 posti disponibili nel ruolo predetto alla data del presente decreto, 10 debbono essere accantonati per il disposto dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11° gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) licenza di istituto industriale o di un ex istituto industriale di 3° grado;
- 2) diploma di maturità classica o scientifica;
- 3) diploma di geometria;
- 4) diploma di istituto nautico;
- 5) diploma di licenza di scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto debbono pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divi-

sione personale metrico via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato civile ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo B nel ruolo tecnico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 32, rilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero della industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui all'art. 4, numeri 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia od indulto.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

e) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere a) a d) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi di grado militare per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi in dipendenza di azioni singole o

collettive, aventi fini politici, verificatesi, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi.

Non sono ammessi a tale beneficio a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi iscritti alla 9^a e 10^a categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9^a e da 3 a 6 della categoria 10^a della tabella allegata A;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

h) per il personale che alla data del 23 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

i) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto ed a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da a) ad m) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

I limiti massimi di età sono aumentati, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpięgati come civili

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione.

4. Diploma originale di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, o copia del medesimo su carta da bollo da L. 40, autenticata dal notaio e legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

In luogo del diploma originale può essere prodotto il certificato provvisorio, o sua copia notarile legalizzata, rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale risulti che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. Detto certificato provvisorio nel caso in cui risulti firmato dal preside dell'istituto, anzichè dal presidente della commissione di esami, dovrà risultare legalizzato dal competente provveditore agli studi.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato previsto dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, redatto nella forma prescritta dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giuste le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 32 con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato da una Amministrazione statale, l'interessato dovrà precisarne gli estremi del rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo di una Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 7 e 8, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 32, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione a concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei congiunti degli invalidi di guerra ed assimilati (figli), dei decorati al valore militare e dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dall'ex governo provvisorio di Fiume, e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta bollata da L. 24.

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 agosto 1945, n. 467, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 de 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso diversamente decadono dal godimento dei benefici concessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva semprechè il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive nei territori delle ex colonie italiane, ed i mutilati ed invalidi per ferite o lesioni, ad opera di elementi slavi, dovranno comprovare il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo mediante la presentazione dei documenti richiesti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e precisamente:

a) quando l'invalido sia provvisto di pensione di guerra, è sufficiente la presentazione di uno dei seguenti documenti: decreto di concessione di pensione, certificato o libretto d'iscrizione, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, credenziale di concessione provvisoria, oppure copia autentica di detti documenti rilasciata dal sindaco o da un notaio;

b) quando si tratti di invalido militare in attesa di pensione, all'estratto di visita collegiale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare, o della riconosciuta dipendenza della minorazione da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare;

c) quando si tratti invece di invalido civile, all'estratto di visita collegiale deve essere allegata una dichiarazione della prefettura ovvero della questura, o del competente Comando dei carabinieri circa le circostanze di fatto, luogo e tempo in cui fu riportato l'infortunio.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9^a e 10^a categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9^a e da 3 a 6 della categoria 10^a della tabella allegato A, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B, annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti per servizio e dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, gli orfani dei caduti per azioni di terrorismo di elementi slavi e gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per servizio, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ed i figli degli invalidi per azioni di terrorismo slavo, dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta

da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana dovranno presentare la attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 24 e tutti gli altri profughi che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre idonea attestazione da rilasciarsi dalle competenti autorità;

m) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1543, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo B nel ruolo tecnico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale secondo il programma allegato al presente decreto (allegato 1):

1. Prove scritte:
 - a) lettere italiane;
 - b) matematica;
 - c) fisica;
 - d) chimica.

2. Prova orale:

La prova orale oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte di cui alle lettere b) c) e d) verterà anche su elementi di diritto amministrativo con cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato,

Gli esami scritti dovranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice nominata dal Ministro sarà composta da un funzionario dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 5° « presidente »; da tre professori di ruolo di scuole medie superiori e da due funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di grado 6°.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dal decreto legislativo luogotenenziale 9 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, numero 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660, e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che cedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati per decreto Ministeriale ispettori metrici aggiunti in prova; ma la loro successiva nomina ad ispettore metrico aggiunto è subordinata allo esito favorevole di un esame cui essi saranno sottoposti alla fine di un corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico. Competo loro, inoltre, un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 155 del 27 dicembre 1945, nonché le indennità di carovita e di funzioni spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, se già impiegati non di ruolo, conserveranno a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore a nove mesi, di cui al precedente art. 11, sarà a' sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, impartito l'insegnamento delle seguenti materie: 1) matematica e meccanica, 2) metrologia, 3) teoria degli strumenti per pesare e parte tecnica del servizio, 4) analisi

chimica qualitativa, 5) saggio dei metalli preziosi, 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico, 7) disegno.

Art. 13.

L'incarico dell'insegnamento delle materie indicate nel precedente articolo, oltre che ai funzionari dell'Amministrazione metrica, può essere, con decreto del Ministro per l'Industria e commercio, affidato anche a funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale o ad estranei.

Art. 14.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 16, 17 e 18 successivi. Detta Commissione sarà formata da un funzionario della Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 5° « presidente » e dagli insegnanti delle materie di cui al precedente art. 12.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 15.

Gli insegnanti delle varie materie, da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun trimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il trimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del trimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei trimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione, composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero, sottoporrà, al termine del trimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in detta prova non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio e pertanto verranno licenziati.

Art. 16.

Alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova dovranno superare gli esami sulle materie loro insegnate.

Tali esami consisteranno in una prova scritta sulla « teoria degli strumenti per pesare », in una prova pratica sulla « metrologia », sul « saggio dei metalli preziosi » e sul « disegno » ed in una prova orale su tutte le materie che hanno formato oggetto d'insegnamento in conformità di quanto è disposto con l'art. 12 ad eccezione del disegno.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno riportato una votazione non inferiore ai sei punti per ciascuna materia nelle singole classificazioni trimestrali. Quelli che, in base all'esito degli esami risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettore metrico aggiunto.

Per coloro che non avranno conseguito l'idoneità ai detti esami il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo esame definitivo su tutte le materie d'insegnamento.

Art. 17.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti nei singoli trimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 18.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo precedente.

Art. 19.

I vincitori del concorso non potranno per alcun motivo essere destinati a prestare servizio in Roma prima di avere compiuto cinque anni di effettivo servizio presso Uffici metrici periferici.

Art. 20.

Nei riguardi degli ispettori metrici aggiunti in prova e degli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero i rispettivi decreti di nomina saranno dichiarati privi di efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1952

p. Il Ministro: CARCATERRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1952

Registro n. 14, foglio n. 175

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) Lettere italiane:

Tema di cultura generale che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) Matematica:

Misure complesse ed operazioni relative Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche Estrazione della radice quadrata Equazioni di 1° grado ad una incognita Sistema di primo grado di n equazioni ad n incognite Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni trinomie riducibili al 2° grado Semplici sistemi di grado superiore al 1° Progressioni aritmetiche e geometriche Logaritmi Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico Equazioni esponenziali Eguaglianza dei triangoli Teorema di Talete Similitudine dei triangoli Teoremi relativi Circonferenza e cerchio Proprietà relative Area delle figure piane Rette e piani nello spazio Angolo diedro Sezione di un diedro Angoloidi.

Solidi geometrici. Prisma Piramide Tronco di piramide Cilindro Cono Tronco di cono Sfera Parti di superficie sferica Parti di sfera Area della superficie e volume dei solidi predefiniti Funzioni goniometriche e loro variazioni Relazioni fra funzioni goniometriche di uno stesso arco Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni goniometriche Teorema dei seni Teorema delle proiezioni Teorema di Carnot Teorema di Neper Formule di Briggs Risoluzione dei triangoli rettangoli Risoluzione dei triangoli qualunque Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque Facili equazioni trigonometriche Problemi relativi Funzioni e loro derivate Massimi e minimi.

C) Fisica:

1) Proprietà generali della materia Fenomeni fisici Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica:

Cinematica: moto e quiete Traiettorie Moto uniforme e moto vario Moto uniformemente vario Moto periodico (circolare oscillatorio) Composizione dei movimenti Statica Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza Composizione delle forze Scomposizione di una forza in due esemplari Momento di una forza rispetto ad un punto Composizione delle forze parallele Coppie Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido Composizione di più forze parallele Centro di gravità Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto Varie specie di equilibrio Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità Stadera Dinamica Principio d'inerzia Resistenze passive Proporzionalità tra forza ed accelerazione

Massa Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto; azione e reazione Forza centrifuga e centripeta Principio della indipendenza delle azioni simultanee Caduta dei gravi liberi Moto dei gravi sul piano inclinato Il pendolo e le sue leggi Pendolo geodetico Misura in g. Lavoro Forza viva Principio della conservazione dell'energia Potenza Unità di lavoro Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica Concetto di pressione e principio di Pascal - La pressione dei liquidi pesanti Unità di pressione Principio di Archimede Vasi comunicanti Capillarità Aerostatica Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica Variazioni della pressione atmosferica Barometri e manometri La legge di Boyle La legge di Dalton Moto dei liquidi e dei gas Movimento dei liquidi Pompe Resistenze dell'aria Cenni sulla navigazione aerea.

4) Calore:

Nozione di temperatura Termometri e scale termometriche Termometri a massimo e a minimo Quantità di calore e caloria Calore specifico e capacità termica Cenni sui calorimetri Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento Vasi di Dewar.

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas Equazione caratteristica del gas Variazione di temperatura a volume costante Gas reali e gas perfetti Termometri a gas Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, sovrapposizione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazioni in seno all'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica Igrometri, vapori soprassaturi Condensazione dei vapori Temperatura critica Cenni sulla liquefazione dei gas Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità della luce Propagazione rettilinea della luce Cenni di fotometria e fotometri Leggi della riflessione della luce Specchi piani Specchi sferici Specchi concavi Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine Costruzione delle immagini Specchi convessi (cenni) Rifrazione della luce e sue leggi Riflessione totale Il prisma e i colori Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte Lenti acromatiche Lenti divergenti.

Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica Corrente elettrica: costante nei condensatori di prima specie L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi Accumulatori elettrici Pile termo-elettriche.

Magnetismo Magneti naturali e artificiali La legge di Coulomb per il magnete Campo magnetico Campo magnetico terrestre Elettromagnetismo Campo magnetico prodotto da una corrente Legge di Biot e Savart Unità di misure elettromagnetiche Sistema pratico di unità di misure elettriche Solenoidi Elettrocalamita Sonerie elettriche Telegrafo Galvanometri Amperometri Legge di Ohm Conduttori in serie e parallelo Reostati Legge di Joule Applicazione degli effetti termici della corrente Energia elettrica Induzione elettromagnetica e relative leggi Estracorrenti Rocchetto di Ruhmkorff Telefono Anello di Pacinotti Cenni sugli alternatori, motori e sul campo rotante Trasporto dell'energia Trasformatori statici.

Cenni sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) Chimica

1) Materia, sostanze, elementi, composti e miscugli:

Materia Sostanze e corpi Sostanze omogenee ed eterogenee Elementi Composti e miscugli Sostanze inorganiche ed organiche.

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze:

Fenomeno fisico - Fenomeno chimico Stati fisici delle sostanze Passaggi di stato Soluzioni.

3) Struttura della materia:

Teoria atomica e molecolare Teoria elettronica.

4) Pesì atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione:

Peso atomico Grammo-atomo Peso molecolare Grammo-molecola o mole Volume molare Determinazione del peso molecolare Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica:

Legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa Legge di Proust o delle proporzioni definite.

6) Simboli, formole e valenze:
Elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici
Tabella delle valenze degli elementi; di uso più corrente
Formole greggie e formole di struttura Determinazione pratica delle formole Isomeria Allotropia Polimeria La valenza e l'affinità chimica spiegate colla teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica:
Sostanze semplici o elementi Metalli Metalloidi. Sostanze composte. Ossidi Idrati o idrossidi Anidridi Acidi Sali Idruri L'acqua nelle sostanze.

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche Cenni di stechiometria.

9) Teoria della dissociazione elettrolitica Concetto di acidi basi e sali Spiegazione delle reazioni chimiche Elettrolisi Dissociazione elettrolitica Quali sostanze si dissociano e come si dissociano Caratteri degli ioni Grado di dissociazione Spiegazione dell'intimo meccanismo delle reazioni chimiche Spiegazione del comportamento dei sali Conducibilità elettrica delle soluzioni Elettrolisi.

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno:
Idrogeno Ossigeno Ozono L'acqua Diidrogeno Triidrogeno Acqua pesante Perossido d'idrogeno, acqua ossigenata Solfo Composti del solfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforica, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni:
Fluoro Acido fluoridrico Cloro acido cloridrico Composti ossigenati del cloro Bromo Iodio.

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas mobili:
Azoto Composti dell'azoto: ammoniaca Composti ossigenati dell'azoto: acido nitrico, acqua regia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acido nitroso, anidride nitrica, ipozotite, aria atmosferica. Gas mobili dell'aria: elio, neo, cripto, xeno, argo, fosforo. Composti del fosforo: idrogeno fosforato, anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfatici. Superfosfati, arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio:
Carbonio Diamante Grafite Carboni naturali o carboni fossili: antracite, litantrace, lignite, torba. Carboni artificiali: carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale. Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio. Biossido di silicio: quarzo, opale, silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina o peridotto, calamina, topazio, tormalina, miche, serpentino, talco, caolino, argilla.

15) Gruppo del boro:
Boro Acido borico Borace.

16) Metalli; loro composti e minerali:
Sodio Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.
Potassio Minerali del potassio: clorato potassico, potassa, potassa caustica, ioduro potassico e bromuro potassico. Salmastro Sali d'ammonio: cloruro d'ammonio, solfato d'ammonio, carbonato d'ammonio, nitrato d'ammonio.
Rame Minerali di rame: calcopirite, malachite, azzurrite, calcosina, cuprite. Composti artificiale del rame: vetriolo azzurro Oro Argento.
Berillio Calcio Minerali del calcio: calcite, aragonite, gesso, anidrite, fluorite, apatite. Composti artificiali del calcio: calce viva, calce spenta, malte e cementi Magnesio Minerali del magnesio: magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnallite. Composti artificiali del magnesio: ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio Bario: baritina Stronzio: celestina.
Zinco Minerali dello zinco: blenda, calamina. Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.
Mercurio Minerali del mercurio: cinabro Composti artificiali del mercurio: cloruro mercurioso, cloruro mercurico Radio: uranite, carnotite, autunite.
Alluminio Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone, topazio, tormalina, leucite, ortoclasio, mica e caolino Composti artificiali dell'alluminio: allume.

Stagno Minerali dello stagno: cassiterite Piombo - Minerali del piombo: galena, cerussite, anglesite Composti artificiali del piombo: carbonato di piombo, tetrossido di piombo, ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo.

Cromo Cromite Tungsteno o Wolframio.

Manganese Pirolusite.

Ferro Minerali di ferro: ferro nativo, ematite, magnetite, limonite, siderite, pirite Prodotti siderurgici: ghisa, ferro dolce, acciaio Nichelio Cobalto Platino Leghe: definizione e proprietà. Leghe di alluminio, argento, ferro, nichelio, oro, rame e zinco.

17) Generalità sui composti organici:

Caratteristiche dei composti organici Formole greggie e formole di struttura Isomeria Polimeria.

18) Gruppo degli idrocarburi Generalità:

I) Idrocarburi aciclici: 1° saturi 2° non saturi.

II) Idrocarburi ciclici Principali idrocarburi: metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi, serie delle paraffine Distillazione frazionata.

E) *Elementi di diritto amministrativo:*

Ministeri e loro organizzazione Ministri e Sottosegretari di Stato Consiglio dei Ministri Consiglio di Stato Corte dei conti Avvocatura dello Stato - Prefettura e sua organizzazione Il Prefetto e le sue attribuzioni. Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

p. Il Ministro: CARCATERRA

ALLEGATO N. 2

Norme per il rilascio da parte degli Ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

p. Il Ministro: CARCATERRA

(6345)